

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE RISORSE IDRICHE
E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

***PROGETTO DI LEGGE:
"DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI
INTERESSE
ECONOMICO GENERALE.
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI"***

DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE.2

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....2

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... 2

Articolo 1 (Finalità e principi generali).....	2
Articolo 2 (Gestione delle reti ed erogazione dei Servizi)	4
Articolo 3 (Garante dei Servizi Locali di Interesse Economico Generale).....	6
Articolo 4 (Osservatorio Regionale sui servizi locali di interesse economico generale)	7
Articolo 5 (Fasce territoriali e soggetti svantaggiati)	8
Articolo 6 (Contratto di Servizio).....	9
Articolo 7 (Carta dei Servizi).....	10
Articolo 8 (Controllo e monitoraggio dell'erogazione dei Servizi)	11
Articolo 9 (Sostegno alle forme di associazione per l'affidamento dei Servizi).....	12
Articolo 10 (Diritto di accesso e di interconnessione delle reti).....	13
Articolo 11 (Finanziamento di opere e altri interventi)	14
Articolo 12 (Disposizioni particolari).....	15
Articolo 13 (Educazione e formazione nell'ambito dei Servizi).....	16

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI..... 17

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	17
Articolo 14 (Sistema integrato di gestione dei rifiuti).....	17
Articolo 15 (Funzioni dei Comuni)	18
Articolo 16 (Funzioni delle Province).....	19
Articolo 17 (Funzioni della Regione).....	21
Articolo 18 (Osservatorio Regionale sui Rifiuti e Sezione Regionale del Catasto)	22
CAPO II - PIANIFICAZIONE	23
Articolo 19 (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti)	23
Articolo 20 (Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti)	24
CAPO III - BONIFICHE E AZIONI PER LO SVILUPPO DEL RECUPERO.....	26
Articolo 21 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).....	26
Articolo 22 (Azioni per lo sviluppo del recupero).....	27
Articolo 23 (Obiettivi di recupero e riciclo)	28
Articolo 24 (Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico).....	29

TITOLO III - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI 30

Articolo 25 (Sanzioni)	30
Articolo 26 (Norme transitorie)	31
Articolo 27 (Modifica alle leggi regionali 1/2000 e 70/83)	33
Articolo 28 (Abrogazione di norme)	34
Articolo 29 (Norma finanziaria)	36

DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE.

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità e principi generali)

1. Finalità della presente legge è garantire che l'erogazione dei Servizi locali di Interesse Economico Generale sia orientata alla soddisfazione dell'utente, e modulata in funzione di questa, e avvenga secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di uguaglianza, equità e solidarietà.
2. I Servizi locali di Interesse Economico Generale, di seguito denominati "Servizi", caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi, commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. sono:
 - a) la gestione dei rifiuti;
 - b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
 - c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
 - d) la gestione delle risorse idriche;
 - e) il trasporto, così come già disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 "Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale".
3. Il Titolo II costituisce testo unico delle leggi regionali in materia di gestione dei rifiuti, stabilisce i principi in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero e individua le azioni atte a favorire la crescita del mercato del recupero, facilitando e premiando l'adozione di tecnologie ad alto contenuto innovativo e azzerando il ricorso allo smaltimento in discarica di tutti rifiuti ancora recuperabili.
4. La Regione emana ulteriori discipline di settore dei Servizi con normative integrative della presente legge.
5. La finalità di cui al comma 1 è perseguita nel rispetto del principio di sussidiarietà e nella considerazione dei seguenti principi:
 - a) copertura territoriale completa dei Servizi che devono raggiungere anche fasce territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;
 - b) definizione di obblighi di prestazione del Servizio che garantiscono livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore;
 - c) individuazione di standard atti a misurare il grado di soddisfazione dell'utente;
 - d) specifiche tutele di alcune categorie della popolazione (soggetti svantaggiati);

- e) possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di Servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;
 - f) la piena trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di Servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.
6. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di Servizi è integrata con la Valutazione Ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
7. La Regione esercita, nei confronti degli Enti Locali, funzioni di indirizzo e di coordinamento e fornisce strumenti di assistenza e supporto per lo svolgimento delle relative attività amministrative.

Articolo 2 (Gestione delle reti ed erogazione dei Servizi)

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nelle discipline di settore, gli Enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti se direttamente funzionali alla rete stessa. Detta proprietà può tuttavia essere conferita, anche congiuntamente, a società di capitali delle quali gli Enti locali detengano la maggioranza del capitale. Nel caso di conferimento congiunto di più Enti locali la disposizione relativa alla partecipazione maggioritaria si riferisce all'insieme dei conferenti. La gestione delle reti e degli impianti se direttamente funzionali alla rete stessa fa capo agli Enti locali, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nelle discipline di settore. Gli Enti locali possono anche avvalersi, per la gestione, delle società di capitali che detengano la proprietà delle reti e impianti ovvero di società di capitali e imprese idonee scelte mediante procedura competitiva.
L'erogazione dei Servizi è affidata a società di capitali scelte esclusivamente mediante gara a evidenza pubblica. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione Europea.
2. Qualora risulti economicamente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di Servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i Servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.
3. L'erogazione dei Servizi avviene, in particolare, con le modalità di seguito indicate:
 - a) in maniera capillare sul territorio;
 - b) con regolarità e continuità della prestazione;
 - c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
 - d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali che permettono la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del Servizio;
 - f) in condizioni diversificate di accessibilità al Servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale.
 - g) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
 - h) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali che consentono un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
 - i) con la previsione di rimborsi automatici forfetari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella Carta dei Servizi, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.
4. La Giunta regionale, con proprio regolamento e sentita la Conferenza delle Autonomie Locali:

- a) stabilisce standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei Servizi al fine di assicurare elevata qualità e massima efficacia;
- b) individua i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. Detti criteri devono comunque prevedere la considerazione di un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del Servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale nonché l'attestazione di eccellenza regionale di cui al successivo articolo 8, comma 4. Sono considerati altresì, quali fattori penalizzanti, l'aver subito in precedenti esperienze l'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione.

Articolo 3 (Garante dei Servizi Locali di Interesse Economico Generale)

1. E' istituito il Garante dei Servizi Locali di Interesse Economico Generale della Regione Lombardia, di seguito denominato Garante dei Servizi, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del Servizio.
2. Il Garante dei Servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 4, vigila sulla esatta e completa applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei Servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura del Garante dei Servizi stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli Enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del Servizio.

Articolo 4 (Osservatorio Regionale sui servizi locali di interesse economico generale)

1. L'Osservatorio Regionale sui Servizi di pubblica utilità istituito dall'articolo 3, commi 172 bis, ter e quater della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" è ridenominato " sui servizi locali di interesse economico generale" di seguito "Osservatorio sui Servizi".
2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" attraverso l'Osservatorio sui Servizi, assicura le seguenti funzioni:
 - a) monitorare la qualità dei Servizi resi all'utente finale per misurarne il grado di soddisfazione anche sulla base della valutazione dei reclami riportati sul Registro tenuto presso l'Ente locale;
 - b) supportare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei Servizi;
 - c) monitorare l'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
 - d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
 - e) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni Servizio erogato da immettere in un sito telematico;
 - f) redigere capitolati tipo per le gare che devono essere utilizzati in occasione dell'affidamento dei Servizi;
 - g) comparare le carte dei Servizi mediante indici di qualità assicurandone ampia divulgazione;
 - h) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a valutare il grado di soddisfazione dell'utente, l'efficienza e l'economicità dei Servizi prestati al fine dell'applicazione delle misure correttive al Contratto di Servizio di cui all'articolo 6;
 - i) pubblicizzare le esperienze pilota nazionali e internazionali;
 - j) censire le reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
 - k) rilevare sulla base di studi e ricerche le tendenze del mercato dei Servizi;
 - l) effettuare azioni di informazione permanente tramite strumenti di comunicazione multimediali.

Articolo 5 (Fasce territoriali e soggetti svantaggiati)

1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché le fasce di popolazione residenti in zone territorialmente svantaggiate, garantendo la fornitura dei Servizi essenziali per il benessere generale della società e per la promozione dell'individuo. Tale impegno regionale è attuato a completamento e rafforzamento dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali stabiliti per tutto il territorio nazionale dalle norme statali. I criteri specifici relativi alle modalità di tutela sono contenuti nei titoli contenenti le norme di settore.
2. La Giunta regionale, sentiti l'URPL, l'ANCI e l'UNCCEM e il Garante dei Servizi, individua le condizioni di appartenenza alle categorie di popolazione di cui al comma 1, la caratterizzazione delle fasce territorialmente svantaggiate, nonché i criteri di formazione e destinazione del fondo di cui al comma 3.
3. Gli Enti Locali istituiscono uno speciale fondo vincolato alimentato con una percentuale non inferiore all'uno per cento sul valore del contratto d'appalto. Al medesimo fine la Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli Enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazione non remunerative e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli Enti locali devono attuare, anche mediante l'impiego di quote tariffarie di rispettiva spettanza, a favore delle fasce di cui al presente articolo.

Articolo 6 (Contratto di Servizio)

1. Il rapporto tra Ente locale e soggetto erogatore è regolato dal Contratto di Servizio, redatto nel rispetto dei principi sanciti all'articolo 2, che stabilisce in particolare:
 - a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto, tenendo presente che non devono verificarsi ipotesi di soluzione di continuità nell'erogazione. Ai casi che determinano irregolarità o interruzioni nell'erogazione dei Servizi deve fare seguito l'immediato ripristino dello stato quo ante; detti casi devono, inoltre, essere debitamente giustificati;
 - b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
 - c) il livello e la qualità delle prestazioni all'utenza;
 - d) le modalità di vigilanza e controllo dell'esecuzione del contratto;
 - e) le modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'Ente locale e i diritti degli utenti;
 - g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
 - h) la definizione dei rapporti economici;
 - i) l'approvazione della Carta dei Servizi predisposta ai fini del presente articolo dal soggetto erogatore;
 - j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
 - k) le garanzie fideiussorie a carico dell'erogatore.

Articolo 7 (Carta dei Servizi)

1. I soggetti erogatori adottano una Carta dei Servizi, redatta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni, che prevede in particolare:
 - a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
 - b) le condizioni specifiche riservate alle fasce e soggetti svantaggiati;
 - c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del Servizio;
 - d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
 - e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
 - f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
 - g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
 - h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati con conseguente rimborso forfetario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso. Queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.
2. La Giunta regionale determina le modalità per la distribuzione capillare della Carta dei Servizi agli utenti. La Carta dei Servizi è trasmessa al Garante dei Servizi e all'Osservatorio dei Servizi.

Articolo 8 (Controllo e monitoraggio dell'erogazione dei Servizi)

1. L'attività di monitoraggio dell'esatta e regolare esecuzione del Contratto di Servizio contempla in particolare:
 - a) la verifica periodica a campione;
 - b) il riscontro sulla congruenza e sull'affidabilità delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati;
 - c) il controllo di qualità sui Servizi prestati;
 - d) l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità del Servizio reso.
2. La Giunta regionale, sentiti l'URPL, l'ANCI e l'UNCHEM e d'intesa con il Garante dei Servizi, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni fornite al cittadino dal soggetto erogatore rispetto ai parametri fissati, integra gli strumenti tradizionali di controllo con nuove tecniche gestionali.
3. La Regione, tramite l'Osservatorio sui Servizi, pubblica annualmente la frequenza e le motivazioni degli episodi di scostamento dai livelli di qualità delle prestazioni del singolo erogatore e rapporti della qualità dei Servizi resi e il relativo grado di soddisfazione presso l'utenza.
4. La Regione, sulla base delle informazioni acquisite nella fase di monitoraggio, sentito il Garante dei Servizi, assegna agli erogatori un'attestazione annuale di eccellenza che premia l'impegno nel campo della soddisfazione dell'utente.
5. Il Comune istituisce un punto di raccolta delle segnalazioni e reclami da parte degli utenti denominato Spazio Servizi presso il quale è tenuto il Registro dei reclami con le modalità indicate dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell'attività di erogazione del Servizio.

Articolo 9 (Sostegno alle forme di associazione per l'affidamento dei Servizi)

1. La Regione, promuove azioni a sostegno degli Enti locali che adottino forme di associazione per l'affidamento del Servizio ovvero procedano all'affidamento congiunto di più Servizi secondo i criteri e con le modalità approvati dalla Giunta regionale per:
 - a) il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture preposte all'affidamento dei Servizi, alle funzioni di vigilanza e di controllo sull'erogazione dei Servizi;
 - b) la realizzazione di infrastrutture a rete in aree territoriali connotate da marginalità e da obiettive condizioni di disagio;
 - c) il raggiungimento dei livelli ottimali nell'erogazione dei Servizi.
2. Per indirizzare e sostenere l'attività dei Comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti la Giunta regionale, sentite l'URPL, l'ANCI e l'UNCCEM, approva uno schema del contratto di Servizio fra i predetti Comuni e il gestore del Servizio operante nell'ambito territoriale sovracomunale ai fini di assicurare adeguati e omogenei standard qualitativi di Servizio.

Articolo 10 (Diritto di accesso e di interconnessione delle reti)

1. Al fine di consentire l'estensione dei Servizi offerti agli utenti, i proprietari e i gestori delle reti, degli impianti e delle infrastrutture che insistono sul territorio lombardo, necessarie per l'erogazione di un determinato Servizio, devono garantire l'accesso agli erogatori e l'interconnessione di altre reti esistenti.
2. I proprietari e i gestori devono praticare condizioni tariffarie trasparenti, non discriminatorie e di economicità. Il diritto di accesso e di interconnessione, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), e quanto contenuto nelle normative relative ai Servizi, sono tutelate davanti al Garante dei Servizi.

Articolo 11 (Finanziamento di opere e altri interventi)

1. La Regione favorisce la realizzazione, da parte di Enti locali preferibilmente associati, o di privati, di opere, di impianti produttivi e di infrastrutture interessanti il settore dei Servizi nel rispetto dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori. A tal fine la Regione può intervenire anche mediante la Finanziaria regionale Finlombarda S.p.A. con operazioni di finanziamento di progetto, di prestazioni di garanzie, di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché favorendo la costituzione di appositi organismi di investimento collettivi del risparmio da parte di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A..
2. La Regione assume ogni più opportuna iniziativa, anche mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente, diretta a favorire una sollecita e sicura realizzazione dell'intervento, anche per quanto concerne lo svolgimento dei necessari iter autorizzativi.

Articolo 12 (Disposizioni particolari)

1. Le gestioni di Servizi affidate con procedure diverse dall'evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita se compresa entro il termine di 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 26.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della proposta di associazione di cui al comma 3 dell'articolo 26, al gestore uscente è riconosciuto un rimborso, a carico del gestore entrante, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province". Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
3. Nelle more di disposizioni specifiche di fonte statale la Giunta regionale, con regolamento, indica i casi per i quali può essere concesso un periodo transitorio, ulteriore rispetto al termine indicato al comma 1 e comunque non superiore a due anni.

Articolo 13 (Educazione e formazione nell'ambito dei Servizi)

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei Servizi per favorire la nascita di un'autentica cultura del Servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini - utenti.
2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli Enti locali, le Università, il Terzo Settore, le istituzioni scolastiche nonché le Associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.
3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 "Legge regionale sul volontariato", delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 "Attuazione dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei Servizi.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14 (Sistema integrato di gestione dei rifiuti)

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:
 - a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
 - b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti;
 - c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio;
 - d) incentivare e sostenere l'effettivo recupero, sia in termine di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali;
 - e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
 - f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.
1. La Regione impronta la gestione del ciclo dei rifiuti urbani secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei Servizi di cui al Titolo I della presente legge.

Articolo 15 (Funzioni dei Comuni)

3. Fermo quanto stabilito dall'articolo 21 del d. lgs. 22/97, i Comuni affidano il Servizio di gestione rifiuti urbani con le modalità di evidenza pubblica privilegiando forme di gestione associata e di affidamento congiunto delle varie fasi della gestione.
4. I Comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del Piano Provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo di cui all'articolo 23.
5. I Comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'articolo 49 del d.lgs 22/97, un coefficiente di riduzione modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per la copertura di tali costi i Comuni attingono al fondo vincolato di cui all'articolo 5, comma 3.
6. I Comuni si avvalgono dei dipartimenti provinciali dell'ARPA per le attività di supporto tecnico e scientifico, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA".

Articolo 16 (Funzioni delle Province)

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/97 e dall'articolo 19 della presente legge, spettano alle Province:
 - a) l'adozione dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti sulla base dei contenuti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
 - b) l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento, relative:
 1. alle operazioni di cui agli allegati B e C del d.lgs. 22/97 e di cui all'articolo 46 del d.lgs 22/97;
 2. alla realizzazione ed esercizio delle piattaforme per la raccolta differenziata;
 3. alla discarica di rifiuti inerti così come definita dalla direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche dei rifiuti (1999/31/CE);
 4. allo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio provinciale degli impianti mobili di recupero o di smaltimento rifiuti ai sensi dell'articolo 28 comma 7 del d.lgs. 22/97, fermo restando che per lo svolgimento delle singole campagne sul territorio lombardo non possono essere autorizzati impianti se non installati nell'ambito del sito direttamente collegato al produttore dei rifiuti;
 - c) l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
 - d) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di eliminazione e raccolta degli oli usati ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs 27 gennaio 1992, n. 95 "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati;
 - e) il rilascio di nulla osta per la realizzazione e l'esercizio delle piazzole e delle stazioni di trasferimento;
 - f) l'individuazione delle quote di corrispettivi a carico dei gestori degli impianti, differenziati anche in base al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero dettati dalla presente legge, da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati;
 - g) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;
 - h) l'acquisizione dal sistema camerale dei dati di produzione dei rifiuti speciali nonché della relativa situazione impiantistica;
 - i) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs 22/97 qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più Comuni del proprio territorio;
 - j) la stipula di convenzioni con i Comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'articolo 40 del d.lgs. 22/97 e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province inviano alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, sulla funzione autorizzatoria delegata e sulla attività di controllo.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività le Province si avvalgono dei dipartimenti provinciali dell'ARPA ai sensi dell'articolo 4 della l. r. n. 16/1999.

Articolo 17 (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" spettano alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e in particolare:
 - a) l'approvazione dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti;
 - b) l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs 22/97 per impianti:
 1. all'interno dei quali sono effettuate operazioni di deposito sul o nel suolo, incenerimento a terra e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia;
 2. che effettuano ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 29 del d.lgs 22/97;
 3. che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, lettera i) del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale");
 - c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, prevista dal d. lgs. 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", per la categoria 5 di attività industriali di gestione rifiuti di cui all'Allegato 1 del decreto medesimo;
 - d) la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli Enti locali interessati;
 - e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate alle Province;
 - f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni;
 - g) la promozione di accordi con altre Regioni al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
 - h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio e di strumenti di supporto alle decisioni;
2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1 la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Articolo 18 (Osservatorio Regionale sui Rifiuti e Sezione Regionale del Catasto)

1. L'ARPA gestisce l'Osservatorio Regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, ora denominato Osservatorio Regionale sui Rifiuti, che costituisce sezione dell'Osservatorio sui Servizi di cui all'articolo 4; l'ARPA gestisce altresì la Sezione Regionale del Catasto di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs 22/97 in collaborazione con le Camere di Commercio.
2. L'ARPA opera in collaborazione con gli Enti locali, tra cui gli Osservatori Provinciali sui Rifiuti, istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale", per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati sugli impianti che effettuano operazioni di recupero e autosmaltimento in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del d.lgs 22/97.
3. La Giunta regionale sentite l'ARPA e le Province, individua le modalità di relazione dei Comuni e dei gestori degli impianti di recupero e smaltimento con l'Osservatorio Regionale sui Rifiuti anche con riferimento agli aspetti divulgativi delle informazioni comunque raccolte e stabilisce l'organizzazione per la raccolta e la sistematizzazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Con le stesse modalità, e in collaborazione con il CONAI, istituisce un sistema unificato di certificazione dei dati relativi ai flussi di rifiuti urbani e dei rifiuti da imballaggio effettivamente recuperati e riciclati.
4. L'Osservatorio Regionale sui Rifiuti:
 - a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante gli strumenti informatici;
 - b) fornisce alla Giunta regionale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione.
5. La Regione, sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3, assegna ai gestori e ai Comuni l'attestazione di eccellenza di cui al comma 4 dell'articolo 8 al fine di premiare l'impegno al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Titolo.

CAPO II - PIANIFICAZIONE

Articolo 19 (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti)

1. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'articolo 22 del d.lgs. 22/97 concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, di protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano, inoltre, persegue l'effettivo recupero di materia e di energia, sostiene l'innovazione tecnologica e valorizza le esperienze del sistema industriale lombardo.
2. Il Piano è articolato nelle parti tematiche relative alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e della bonifica delle aree inquinate. Nella parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani il Piano contiene, in particolare, la programmazione dei flussi da avviare alla termovalorizzazione e delle relative necessità impiantistiche da realizzare sul territorio regionale.
3. La fase preparatoria del Piano è integrata dalla Valutazione Ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE.
4. Il Piano Regionale è approvato, anche per parti tematiche, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite l'URPL, l'ANCI e l'UNCCEM e secondo le norme di pubblicità e trasparenza; ha durata decennale ed è sottoposto a revisione ordinaria ogni cinque anni con le medesime modalità.
5. La Giunta regionale, oltre alla revisione ordinaria, può apportare al Piano modifiche di natura tecnica, acquisito il parere della Commissione consiliare competente.
6. Il Piano regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e i suoi contenuti assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dal presente Titolo.

Articolo 20 (Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti)

1. Le Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, elaborano i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali nella logica della programmazione integrata dei Servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e in modo da garantire la massima competitività del Servizio.
2. I Piani Provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenuti, sono supportati dalla Valutazione Ambientale Provinciale che integra, in particolare con le informazioni di cui alle lettere f), g), e h) dell'allegato 1 alla Direttiva 2001/42/CE, la Valutazione già compiuta dalla Regione.
3. I Piani Provinciali devono essere orientati, limitatamente ai rifiuti urbani, verso l'autosufficienza dello smaltimento a discarica e prevedere l'individuazione di quote aggiuntive di potenzialità non superiori al 20% per interventi di sussidiarietà o di emergenza tra Province. I Comuni conferiscono, di norma, i rifiuti urbani destinati allo smaltimento agli impianti collocati nel territorio provinciale di appartenenza. Il Comune conferisce i rifiuti urbani destinati allo smaltimento in impianti localizzati al di fuori del territorio provinciale di provenienza qualora non siano rispettati i criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al Titolo I.
4. I Piani Provinciali contengono, in particolare:
 - a) i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento ivi compresi i flussi destinati alla termovalorizzazione;
 - b) gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica nonché definizione di un programma per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani;
 - c) la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata in funzione di specifiche situazioni locali,
 - d) il censimento degli impianti esistenti e l'individuazione delle necessità impiantistiche di completamento nonché l'individuazione dell'offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale;
 - e) l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 - f) la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento;
 - g) i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del Piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.
5. I Piani Provinciali hanno efficacia a tempo indeterminato e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni. Sono adottati dalle Province previa consultazione dei Comuni, dei consorzi di Comuni e delle Comunità montane, secondo le seguenti procedure:

- a) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano Regionale, la Provincia predispone il progetto del Piano, né da comunicazione alla Giunta regionale e agli Enti locali interessati e né da notizia sul BURL e su almeno due quotidiani locali;
 - b) il progetto di Piano è reso disponibile per un periodo di 45 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla Provincia;
 - c) entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b) la Provincia adotta il Piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell'elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.
6. Entro 90 giorni dal ricevimento del Piano Provinciale la Giunta regionale, verificatane la congruità con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione ovvero lo restituisce alla Provincia.
7. Qualora la Provincia non predisponga ovvero non adegui il Piano Provinciale entro i termini prescritti, il Difensore Civico Regionale, a norma dell'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e della legge regionale 18 gennaio 1980 n. 7 "Istituzione del Difensore Civico Regionale Lombardo", nomina, entro 45 giorni, un commissario ad acta, il quale provvede in via sostitutiva entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

CAPO III - BONIFICHE E AZIONI PER LO SVILUPPO DEL RECUPERO

Articolo 21 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 22/97, promuove azioni volte a favorire gli interventi di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientali dei siti inquinati da parte di soggetti privati, che non siano nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni".
2. Il soggetto che effettua gli interventi di cui al comma 1 è individuato con procedure a evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi i costi per l'esproprio delle aree da bonificare, sono sostenuti integralmente dall'affidatario.
3. Al fine di garantire all'affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d'impresa, il medesimo può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali.
4. Esperita infruttuosamente la procedura di cui ai commi precedenti i Comuni procedono d'ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dall'articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/97, così come citati dall'articolo 14 del D.M. 471/1999. In questo caso la Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese.
5. I collaudi relativi alla bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati nonché alla bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati, disciplinati dal d.lgs. 22/97, sono effettuati dai tecnici iscritti nell'albo regionale dei collaudatori di cui all'articolo 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".
6. La Giunta regionale definisce, con apposito regolamento, le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 22 (Azioni per lo sviluppo del recupero)

1. Al fine di incrementare il recupero di materia e di energia dai rifiuti, e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione e le Province promuovono azioni e stipulano convenzioni con gli operatori della produzione e distribuzione e con le Camere di Commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.
2. La Regione, gli Enti locali e i Gestori dei Servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere è previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.
3. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi:
 - a) L'effettuazione di ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti e imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
 - b) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio;
 - c) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
 - d) la realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo e recupero dei rifiuti che hanno significative incidenze rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 23;
 - e) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione di rifiuti.
4. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del conferimento a discarica dei rifiuti biodegradabili, indicati dalla Direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, promuove azioni dirette a:
 - a) realizzare nuovi impianti per la produzione di compost di qualità da utilizzare prioritariamente alle sostanze ammendanti del suolo e istituire un marchio di qualità del compost lombardo;
 - b) sostenere iniziative da parte degli Enti Locali per la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
 - c) incentivare l'estrazione di energia recuperabile dalla sostanza organica.
5. La Regione favorisce altresì il recupero energetico delle frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo, anche attraverso incentivi alla cocombustione del rifiuto qualificato tra cui in particolare il combustibile da rifiuto (CDR), le biomasse, i fanghi da depurazione, gli scarti omogenei di lavorazione industriale.

Articolo 23 (Obiettivi di recupero e riciclo)

1. Le Province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:
 - a) entro il 2003 raggiungere almeno il valore del 35% di raccolta differenziata e finalizzarla all'effettivo recupero e riciclo;
 - b) entro il 2005:
 - 1) riduzione delle quantità di rifiuti avviate a smaltimento pari al 20% rispetto a quelle avviate nel 2000;
 - 2) recupero dei residui prodotti dalla termovalorizzazione per una percentuale pari al 40%;
 - 3) recupero complessivo e riciclaggio, tra materia ed energia, pari ad almeno il 40% in peso dei rifiuti prodotti.
 - c) entro il 2010
 - 1) riduzione del volume dei rifiuti pericolosi pari al 20% rispetto al volume del 2000;
 - 2) recupero dei residui prodotti dalla termovalorizzazione per una percentuale pari ad almeno il 60%;
 - 3) recupero complessivo e riciclaggio, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti
2. Con decorrenza 1° gennaio 2005 è vietato il conferimento a discarica di rifiuto secco con potere calorifico (PCI) superiore a 12.500 KJ/Kg. La Regione e le Province, al fine di ridurre le forme di smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, finanziano la chiusura delle discariche.
3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde ai soggetti pubblici o privati aiuti finanziari tra i quali la riduzione del tributo speciale cui è soggetto il deposito in discarica dei rifiuti residuali. Nel caso in cui, al livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti a discarica a carico della Provincia che la ripartisce sui Comuni del proprio territorio in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni.

Articolo 24 (Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico)

1. E' istituito un Fondo denominato "Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico". Il Fondo è finalizzato alla redazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, all'incentivazione di forme di gestione associata dei Servizi, a favorire l'introduzione di tecnologie produttive idonee a ridurre la produzione di rifiuti, all'agevolazione della realizzazione degli impianti di recupero di materia e di energia, nonché per la realizzazione di interventi di mitigazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti ad elevato impatto.
2. Per il sostegno finanziario alla realizzazione di sviluppo delle azioni di recupero di materia ed energia, la Regione utilizza altresì il Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico di cui alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
3. La Giunta regionale, con regolamento, individua i criteri di accesso e utilizzo del fondo di cui al comma 1. La priorità di accesso è modulata, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e recupero, in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento dell'effettivo recupero, della valorizzazione territoriale dei materiali e dell'energia recuperati e della valutazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti.

TITOLO III - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25 (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni del Titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la Carta dei Servizi;
 - b) da € 1.000 a € 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti;
2. L'inosservanza delle disposizioni del Titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste al Titolo del d.lgs 22/97, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) da € 1.000 a € 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dal comma 2 dell'articolo 23;
 - b) da € 1.000 a € 10.000 per la violazione dei divieti conseguenti ai provvedimenti di individuazione di un'area tra quelle soggette a interventi di messa in sicurezza e bonifica;
 - c) da € 500 a € 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale" e successive modifiche e integrazioni, compete ai Comuni, acquisito il parere del Garante, nei casi di cui al comma 1 e alla Provincia nei casi di cui al comma 2. I proventi introitati dalle sanzioni sono impiegati a fini ambientali. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 2 sono devoluti alla Regione per incrementare le risorse del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1.

Articolo 26 (Norme transitorie)

1. La Giunta regionale approva i regolamenti con i quali dà attuazione alle disposizioni del Titolo I entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli Enti locali adeguano, entro i successivi 12 mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del Servizio integrandolo con le indicazioni di cui all'articolo 6. L'erogatore adotta, entro i successivi 30 giorni, la Carta dei Servizi.
3. Per le gare bandite entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del Servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel Servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Dette modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di Servizio.
4. La Giunta regionale emana i criteri di cui all'articolo 17 comma 1 lettera d) entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'articolo 16 fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui alla lettera d) dell'articolo 17. Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alla Provincia.
6. La Giunta regionale, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le Province redigono la relazione di cui al comma 2 dell'articolo 16.
7. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8. La deliberazione della Giunta regionale n. 66818 del 11 aprile 1995 avente ad oggetto "Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate" costituisce parte tematica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti fino alla data di approvazione dello Piano medesimo.
9. Entro 180 dall'emanazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti i Comuni adeguano le piazzole e le stazioni di trasferimento per la raccolta differenziata e ne trasmettono la documentazione tecnica alla Provincia per il rilascio del nulla osta.
10. I Piani provinciali, che costituiscono attuazione della pianificazione regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 "Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili, a norma del d.p.r. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province", decadono decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
11. La Provincia trasmette alla Regione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.
12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui alla precedente lettera i) presentate alla Provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla Provincia.
13. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14 i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai Comuni ai sensi dell'articolo 31 bis della legge

regionale 7 giugno 1980, n. 94 "Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti" prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla medesima legge.

14. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento dell'articolo 21e individua i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 22.
15. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana i regolamento di cui all'articolo 24, comma 3.

Articolo 27 (Modifica alle leggi regionali 1/2000 e 70/83)

1. All'articolo 1, comma 52 bis della legge regionale 1/2000, così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 "modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - collegato ordinamentale 2001" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) prima della parola "ottimali" sono inserite le parole "minimi e";
 - b) dopo la parola "erogati" sono aggiunte le parole "secondo standard di qualità".
2. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 35 sono aggiunte le seguenti lettere:
 - s bis) bonifica e smaltimento rifiuti da siti contaminati;
 - s ter) bonifica dei terreni e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati sul suolo.
 - b) Al comma 2 dell'articolo 38, dopo la parola pubblici, sono aggiunte le seguenti parole "e, limitatamente ai casi s bis) e s ter) dell'articolo 35, comma 1, dal direttore della direzione competente in materia.

Articolo 28 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 «Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti» -
- b) legge regionale 8 luglio 1982, n. 32 «Integrazione alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»
- c) regolamento regionale 7 agosto 1982, n. 6 «Modificazioni al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale»
- d) legge regionale 13 dicembre 1983, n. 94 «Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati»
- e) legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti» -
- f) regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1 «Modifiche ai regolamenti regionali 9 gennaio 1982, n. 2 Normativa per la realizzazione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani e n. 3 Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale, e successive modificazioni ed integrazioni»
- g) legge regionale 10 settembre 1984, n. 54 «Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»
- h) legge regionale 10 maggio 1990, n. 51 «Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie»
- i) legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 «Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della Regione e delle Province»
- j) legge regionale 9 aprile 1994, n. 11 «Misure urgenti per l'attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 e di coordinamento con i piani cave provinciali»
- k) regolamento regionale 11 aprile 1994, n. 1 «Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili»
- l) legge regionale 16 agosto 1994, n. 21 «Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni»
- m) legge regionale 18 febbraio 1995, n. 9 «Modifica dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del D.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle Province»
- n) legge regionale 22 novembre 1995, n. 46 «Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale»
- o) legge regionale 12 settembre 1998, n. 19 «Modifica alla legge regionale 16 agosto 1994, n.21 Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni»
- p) i commi 172 bis, ter, quater dell'articolo 3 della legge regionale 1/2000, così come modificata dalla legge regionale 6/2001;
- q) lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) del comma 71 dell'art. 3 della legge regionale 1/2000, così come modificata dalla legge regionale 6/2001;
- r) i commi 73, 74 e 74 bis dell'art. 3 della legge regionale 1/2000, così come modificata dalla legge regionale 6/2001;

- s) il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002 n. 4 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e integrazione di disposizioni legislative.
- 2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 1999/31/CE sono abrogati il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 "Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani" e il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 "Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale".
- 3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle leggi di cui al comma 2.

Articolo 29 (Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

